



CONFINDUSTRIA

Recepimento della Direttiva Ue n. 771/2019  
Osservazioni sulla bozza di decreto legislativo

Position Paper

18 giugno 2021



## **Sommario**

- |   |          |
|---|----------|
| <b>1. Premessa</b>  | <b>2</b> |
| <b>2. Osservazioni sulla bozza di decreto legislativo</b> | <b>2</b> |

## 1. Premessa

La legge di delegazione europea 2019/2020 (legge n. 53/2021) ha delegato il Governo ad adottare il decreto legislativo di recepimento della **Direttiva Ue n. 771/2019**, sulle vendite di beni.

La Direttiva modifica la vigente normativa sulla conformità dei beni di consumo, sui rimedi in caso di difetto di conformità, sulle modalità di esercizio di tali rimedi e sulle garanzie convenzionali. Essa si applica ai contratti di vendita *online* e *offline*, relativi a beni mobili materiali, compresi i beni con elementi digitali (c.d. *smart goods*), vale a dire quelli incorporanti o interconnessi con un contenuto digitale o un servizio digitale; non si applica, invece, ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale (a cui si applica, invece, la Direttiva Ue n. 770/2019).

L'obiettivo è di rafforzare il funzionamento del mercato interno, favorendo le vendite transfrontaliere e, in particolare, lo sviluppo del commercio elettronico. L'approccio è di **armonizzazione massima**, pertanto, in via generale, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre disposizioni che si discostano da quelle della Direttiva, anche se volte ad assicurare una maggiore tutela dei consumatori. Si tratta di un profilo molto importante, considerato che l'esitazione delle imprese a vendere fuori dal territorio nazionale è dovuta principalmente alla eterogeneità del quadro normativo di riferimento che, infatti, genera costi e incertezze e disincentiva la domanda e l'offerta di beni oltrefrontiera.

La Direttiva dovrà essere recepita entro il 1° luglio 2021 e le relative disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio 2022 ai contratti conclusi dopo tale data. Dal 1° gennaio 2021, sarà pertanto abrogata la Direttiva Ue n. 44/1999.

Il Governo ha predisposto una prima bozza di decreto legislativo di recepimento della Direttiva. Di seguito, alcune osservazioni sul testo.

## 2. Osservazioni sulla bozza di decreto legislativo

La bozza di decreto legislativo sostituisce il capo I del titolo III della parte IV del Codice del consumo, recante disposizioni sulla vendita di beni di consumo; dalla rubrica del capo viene eliminato il riferimento ai "beni di consumo", in quanto la Direttiva disciplina anche la vendita degli *smart goods*.

Il **nuovo art. 128** del Codice del consumo disciplina l'**ambito di applicazione** delle nuove norme e contiene le **definizioni** rilevanti ai fini della loro applicazione.

Quanto all'ambito di applicazione, è molto apprezzata, sebbene il Considerando n. 21 sembri legittimare una estensione, la scelta di limitare l'operatività delle nuove regole ai contratti tra impresa e consumatore (B2C), in linea con il percorso di aggiornamento della disciplina UE dei contratti di vendita (v. Direttiva n. 83/2011 sui diritti dei consumatori).

Quanto alle definizioni, positiva è la scelta di mantenere il *nomen* di alcuni istituti, come ad esempio quello della "garanzia convenzionale": si tratta di un'attenzione importante che senz'altro eviterà incertezze, garantendo una continuità anche formale ad alcuni strumenti ormai consolidati.

Il **nuovo art. 129** del Codice del consumo rafforza i **requisiti oggettivi e soggettivi** di conformità del bene al contratto. Quanto ai requisiti soggettivi e, in particolare, all'idoneità del bene a ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, conosciuto e accettato dal venditore (ex art. 129, co. 2, lett. b), si propone di specificare che l'accettazione da parte del venditore di tale specificità sia formale. È, infatti, importante, evitare fraintendimenti e, al contempo, scongiurare comportamenti opportunistici da parte dei consumatori.

Il **nuovo art. 133** del Codice del consumo disciplina la **responsabilità del venditore** e indica come momento rilevante per la valutazione di conformità quello della consegna. Molto apprezzata è l'intenzione di mantenere il termine biennale della garanzia legale e quello di 26 mesi per la prescrizione del diritto di azione. Tuttavia, al riguardo, non si condivide la scelta di non avvalersi dell'opzione consentita dall'art. 12 della Direttiva in tema di denuncia del vizio da parte del consumatore entro 2 mesi dalla scoperta dello stesso. La denuncia del difetto, pena decadenza dai diritti, è già contemplata dal vigente art. 132 del Codice del consumo. Si tratta di una previsione importante, volta a responsabilizzare il consumatore e limitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla vendita di un bene non conforme (si pensi, ad esempio, ai rischi derivanti dall'utilizzo del bene non conforme nelle more della sostituzione), che auspichiamo possa essere confermata anche nell'ambito della nuova impianto.

Il **nuovo art. 134** del Codice del consumo disciplina il **diritto di regresso del venditore** nei confronti dei soggetti responsabili nell'ambito della catena delle transazioni commerciali. A differenza del vigente art. 131 del Codice del consumo, il nuovo art. 134 non prevede la possibilità di disporre del diritto di regresso. Considerato che il Considerando n. 63 della Direttiva fa salvo *il principio di libertà contrattuale nei rapporti tra il venditore e le altre parti della catena di transazioni commerciali*, sarebbe opportuno confermare la possibilità di disporre del diritto di recesso. Tale disposizione, infatti, consente di regolare in modo flessibile la politica commerciale con la rete distributiva, attribuendo o meno, in tutto o in parte, ai venditori la gestione (anche economica) dei reclami e rimedi conseguenti.

Il **nuovo art. 135** del Codice del consumo disciplina l'**onere della prova**, fissando a un anno (oggi 6 mesi) dalla consegna del bene il termine per spostarlo a carico del consumatore. Molto apprezzata è la scelta di non avvalersi dell'opzione, consentita dalla Direttiva, di estendere tale termine a 2 anni. Un termine lungo, infatti, rischierebbe di abbassare il livello di diligenza media del consumatore, addossando sull'impresa l'onere di provare utilizzi erronei o impropri del bene.

Il nuovo **art. 135-bis** del Codice del consumo disciplina i **rimedi** in caso di difetto di conformità del bene, stabilendo il diritto del consumatore al ripristino della conformità, a ricevere una riduzione del prezzo proporzionale o alla risoluzione del contratto. Al riguardo, non si condivide la scelta di non avvalersi dell'opzione, prevista dall'art. 13 della Direttiva, di disciplinare le conseguenze del concorso del consumatore al verificarsi del vizio. Si tratta di una previsione importante, già contemplata dalla Direttiva Ue n. 44/1999, che si auspica possa essere recuperata per evitare di addossare sulle imprese gli effetti di comportamenti imputabili ai consumatori.

Inoltre, sempre in merito ai rimedi e alle prerogative dei consumatori, si propone di allineare il comma 6 del nuovo art. 135-bis al testo della Direttiva (art. 13, par. 6), precisando che il diritto del consumatore di rifiutare il pagamento di qualsiasi parte di prezzo - fino a quando



il venditore non abbia adempiuto i suoi obblighi per ripristinare la conformità del bene - si riferisce a quella “*non ancora versata*”. La formulazione proposta nel nuovo art. 135-*bis*, infatti, appare troppo generica e rischia di creare confusione, mal conciliandosi peraltro con la circostanza diffusa e generalizzata del pagamento anticipato del prezzo del bene acquistato, soprattutto in merito agli acquisti *online*.

Infine, con riferimento al rinvio alle norme del codice civile sull’eccezione di inadempimento, si propone di precisare che, ai fini del nuovo art. 135-*bis*, co. 6, quest’ultimo non sia “*scarsa importanza*”.